

Libro Soci dell'Associazione: OPEN ASD

Allegato "A" al n° 9357/7486

N° progressivo di Tessera Sociale	Data di richiesta dell'iscrizione	Data di accettazione dell'iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Qualifica socio	Anno sociale	Quota sociale versata	data uscita socio
1	13/12/2018	13/12/2018	CARLA	MANERA	14/06/1969	TORINO	MNRCRL69HA 54L219X	VIA ALBA 16 DIANO D'ALBA	SOCIO FONDATORE	2018/19	17 EURO	
2	13/12/2018	13/12/2018	FABRIZIO	CESTE	22/06/1968	ALBA	CSTFRZ68H22A124D	VIA ALBA 16 DIANO D'ALBA	SOCIO FONDATORE	2018/19	17 EURO	10/06/2024
3	13/12/2018	13/12/2018	VALENTINA	MORETTO	13/11/1980	ALBA	MRTVNT80S53A 124H	VIA COPPA 3 ALBA	SOCIO FONDATORE	2018/19	17 EURO	20/10/2021
4	13/12/2018	13/12/2018	ELISABETTA	GARETTO	02/05/1965	ASTI	GRTLBT65E42A479V	VIA VIDA 15 ALBA	SOCIO ORDINARIO	2018/19	17 EURO	10/06/2025
5	13/12/2018	13/12/2018	CARLA	MASOERO	28/05/1965	ALBA	MSRCRL65E68A124A	FRAZIONE TRESTELLE 44 BARBARESCO	SOCIO ORDINARIO	2018/19	17 EURO	01/09/2025
6	20/10/2021	20/10/2021	BEATRICE	CESTE	18/06/2002	SAVIGLIANO	CSTBRC02H58I470N	VIA ALBA 16 DIANO D'ALBA	SOCIO ORDINARIO	2021/22	17 EURO	
7	22/10/2022	22/10/2022	GIORGIA	BURDESE	15/08/2004	ALBA	BRDGRG04M55A124S	VIA SAN CALOGERO 3 DIANO D'ALBA	SOCIO VOLONTARIO	2022/23	17 EURO	
8	10/06/2025	10/06/2025	MIRCO	ARIONE	04/02/1989	ALBA	RNAMRC89B04A124O	VIA TORRETTA 19 MONTELUPO ALBESE	SOCIO ORDINARIO	2025/26	17 EURO	
9	10/06/2025	10/06/2025	ERIK A	ARIONE	26/19/1981	ALBA	RNARKE81P66A124W	VIA MONTEBELLINA 12 ALBA	SOCIO VOLONTARIO	2025/26	17 EURO	
10	10/06/2025	10/06/2025	WALTER	ARIONE	19/02/1954	PINEROLO	RNAVTR54B19G674U	VIA TORRETTA 19 MONTELUPO ALBESE	SOCIO VOLONTARIO	2025/26	17 EURO	
11	10/06/2025	10/06/2025	RENATA	CAMIA	22/03/1956	SOMANO	CMARNT56C62I817Y	VIA TORRETTA 19 MONTELUPO ALBESE	SOCIO VOLONTARIO	2025/26	17 EURO	
12	10/06/2025	10/06/2025	OMAR	ELMESSAUDI	07/09/2007	ALBA	LMSMR007P07A124X	STRADA CASE SOTTRE ALBA	SOCIO VOLONTARIO	2025/26	17 EURO	



Carlo Manera

Statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica OPEN- Ente del Terzo settore (ASD ETS)

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata OPEN Associazione sportiva dilettantistica Ente del terzo settore, con la seguente sigla OPEN ASD ETS, ha sede nel Comune di Alba (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

OPEN A.s.d. Ets è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.

È esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021), e ai sensi del DLgs. 3.7.2017 n. 117 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina della Danza e della ginnastica, compresa l'attività paralimpica, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A. intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle predette discipline. L'Associazione, già iscritta alla Unione Italiana Sport per tutti, con delibera del Consiglio Direttivo potrà formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della U.I.S.P. (Unione

Italiana Sport per Tutti), indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Danza compresa l'attività paralimpica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, oltre al DLgs. 3.7.2017 n. 117 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della Ginnastica e di eventuali altre attività sportive come Giochi e Sport tradizionali, Arti marziali, Automobilismo, Scherma, Sport equestri, Turismo equestre, Atletica leggera, Karate;
- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- la costituzione di squadre di atleti;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;
- lo svolgimento di attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- lo svolgimento, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, di ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e

gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- la promozione, la stampa, pubblicazione, distribuzione, edizione e diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi.

La Associazione OPEN ASD ETS intende altresì perseguire in modo collaterale, parallelo ed autonomo scopi culturali e di promozione sociale ai sensi del **Codice del Terzo Settore**, d.lgs 117 del 2017 ed in particolare:

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'esercizio, la conoscenza e la fruizione delle varie espressioni culturali e artistiche, per contribuire, in maniera significativa, a favorire la crescita e il benessere psicofisico individuale e collettivo.

In particolare l'Associazione si propone di sostenere:

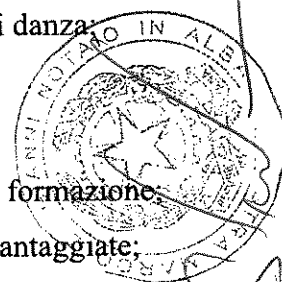
- la diffusione della cultura in tutte le sue forme;
- la promozione dell'attività cinematografica, teatrale, musicale e di danza;
- la conoscenza della pittura e di tutte le espressioni artistiche;
- la valorizzazione del territorio, della storia e della cultura locale in tutti i suoi aspetti;
- la prevenzione nei vari settori per favorire il benessere psicofisico delle persone;
- l'integrazione sociale di tutte le persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche, familiari o etniche.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione intende realizzare:

- eventi culturali, festival, convegni, corsi, mostre, presentazioni di libri e progetti di lettura;
- proiezioni cinematografiche, cineforum, spettacoli di teatro, di musica e di danza;
- concorsi, premi, mostre e corsi di pittura e di tutte le espressioni dell'arte;
- viaggi e visite guidate di carattere educativo, artistico e culturale;
- corsi ed eventi per favorire la prevenzione, l'integrazione, l'istruzione e la formazione;
- manifestazioni culturali per le scuole, i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate;

Per conseguire i suddetti scopi, l'Associazione potrà:

- creare sinergie e fare rete con altre associazioni, sia locali sia nazionali, aventi analoghe finalità;



- stipulare convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti;
- assumere la gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come biblioteche, centri culturali, sale cinematografiche, teatri, sale da concerti e spazi pubblici;
- avvalersi dell'ausilio sia di prestazioni di lavoro autonomo di terzi, sia di soggetti, frutto di progetti di servizio civile e volontariato in campo nazionale e europeo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può, nei limiti di legge e salve le attività per legge riservate a soggetti ed enti dotati di specifici requisiti:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3

(Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

I soci si classificano in:

ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa entro la scadenza prevista.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta;

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati;
il Consiglio direttivo;
il Presidente del Consiglio direttivo;

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualevolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato ovvero mediante affissione dell'avviso in bacheca presso la sede operativa. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.



7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra i tre e i sette membri, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.



8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

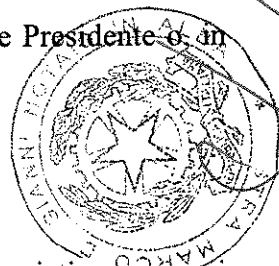
10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)



11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- versamenti delle quote annuali da parte dei soci;
- compensi in base ad accordi e convenzioni;
- contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- lasciti e donazioni;
- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- proventi delle raccolte fondi di cui dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- altri ricavi conseguiti per effetto di attività diverse dell'Associazione;
- qualsiasi altro introito, anche derivante dal risarcimento di danni.

12.2 L'Associazione può acquistare i beni mobili ed immobili di cui necessita per l'esercizio delle proprie attività.

12.3 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da tutti gli immobili, mobili e crediti di sua titolarità, e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

13.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Convenzioni e contributi)

14.1 L'Associazione può stipulare con enti pubblici, anche territoriali, e privati ~~convenzioni per la~~ realizzazione di specifiche attività.

14.2 L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati, e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le relative somme. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti dei soggetti predetti.

14.3 L'Associazione si asterrà dal favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, nonché gli interessi dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

(Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione)

14.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]